

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2083/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2084/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Regolamento (CEE) n. 2085/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania** 5
- Regolamento (CEE) n. 2086/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 6
- Regolamento (CEE) n. 2087/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso per la campagna 1989/1990, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati 7
- * **Regolamento (CEE) n. 2088/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L.** 9
- * **Regolamento (CEE) n. 2089/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, fissa, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 gennaio 1990 i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio** 11
- * **Regolamento (CEE) n. 2090/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1989/1990, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità** 13
- Regolamento (CEE) n. 2091/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 16

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2092/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	18
Regolamento (CEE) n. 2093/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	20
Regolamento (CEE) n. 2094/89 della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89	22

Rettifiche

* Rettifica della undicesima direttiva 89/174/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU n. L 64 dell'8.3.1989)	23
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 luglio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	135,76
0712 90 19	34,31	135,76
1001 10 10	13,87	150,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	13,87	150,30 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	13,66	107,59
1001 90 99	13,66	107,59
1002 00 00	41,42	112,67 ⁽³⁾
1003 00 10	32,09	105,14
1003 00 90	32,09	105,14
1004 00 10	23,49	83,60
1004 00 90	23,49	83,60
1005 10 90	34,31	135,76 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	34,31	135,76 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	52,35	142,54 ⁽⁴⁾
1008 10 00	32,09	2,07
1008 20 00	32,09	21,04 ⁽⁴⁾
1008 30 00	32,09	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	32,09	0,00
1101 00 00	32,13	163,63
1102 10 00	70,99	171,52
1103 11 10	35,82	247,29
1103 11 90	34,71	176,73

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/89 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1989****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 luglio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0,32
0712 90 19	0	0	0	0,32
1001 10 10	0	0	0	1,62
1001 10 90	0	0	0	1,62
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	1,65	1,65	1,65
1004 00 90	0	1,65	1,65	1,65
1005 10 90	0	0	0	0,32
1005 90 00	0	0	0	0,32
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2085/89 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 1989****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/88 del Consiglio, dell'11 dicembre 1988, che ripartisce, per il 1989, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1578/89⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM XIV, V (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1989; che la Germania ha proibito la pesca di

questa popolazione a partire dal 29 giugno 1989; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM XIV, V (acque della Groenlandia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1989.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM XIV, V (acque della Groenlandia) eseguita da parte di navi battenti bandiera dalla Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 29 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 156 dell'8. 6. 1989, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2086/89 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1989****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,
considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1898/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2003/89⁽⁴⁾;
considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1898/89 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,10 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 6. 7. 1989, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1989

che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso per la campagna 1989/1990, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 468/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1 dell'atto, gli importi compensativi adesione sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi d'intervento validi per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per quanto concerne il risone, il regolamento (CEE) n. 468/86 prevede la possibilità di correggere tale differenza per garantire la comparabilità dei prodotti presi in considerazione; che, tuttavia, in seguito all'ultima modifica del regime d'intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽³⁾, gli acquisti di intervento si effettuano ad un livello di prezzo inferiore al prezzo d'intervento; che tale livello, che d'ora in avanti rappresenta la garanzia effettiva concessa al produttore, deve pertanto servire da base di calcolo degli importi compensativi adesione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 prevede che a decorrere dal 1° settembre 1988, il riso sia classificato in tre categorie anziché in due, ossia a grani tondi, a grani medi e a grani lunghi, nonché l'applicazione al riso a grani medi del prelievo previsto per il riso a grani lunghi; che è opportuno seguire questi stessi criteri per la fissazione degli importi compensativi adesione;

considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 5 dell'atto, gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti trasformati sono derivati da quelli applicabili ai

prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare; che tali coefficienti devono essere fissati tenendo conto, da un lato, degli elementi tecnici della trasformazione e, dall'altro, del fatto che gli importi compensativi si applicano sia alle importazioni sia alle esportazioni, che negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 117, paragrafo 6 dell'atto, l'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tiene conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna ed il prezzo di entrata; che è opportuno ridurre in sette tappe la differenza constatata al 1° marzo 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio sono fissati per il periodo dal 1° settembre 1989 al 31 agosto 1990 nell'allegato del presente regolamento.

Nello stesso allegato sono fissati:

- gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 per il periodo dal 1° settembre 1989 al 31 agosto 1990,
- i coefficienti di cui all'articolo 117, paragrafo 5 dell'atto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Coefficiente	Importo compensativo adesione (ECU/t)
1006 10 21		30,71
1006 10 23		30,71
1006 10 25		30,71
1006 10 27		30,71
1006 10 92		30,71
1006 10 94		30,71
1006 10 96		30,71
1006 10 98		30,71
1006 20 11		38,39
1006 20 13		38,39
1006 20 15		38,39
1006 20 17		38,39
1006 20 92		38,39
1006 20 94		38,39
1006 20 96		38,39
1006 20 98		38,39
1006 30 21		46,52
1006 30 23		51,91
1006 30 25		51,91
1006 30 27		51,91
1006 30 42		46,52
1006 30 44		51,91
1006 30 46		51,91
1006 30 48		51,91
1006 30 61		49,54
1006 30 63		55,64
1006 30 65		55,64
1006 30 67		55,64
1006 30 92		49,54
1006 30 94		55,64
1006 30 96		55,64
1006 30 98		55,64
1006 40 00		12,62
1102 30 00	1,06	13,38
1103 14 00	1,06	13,38
1103 29 50	1,06	13,38
1104 19 91	1,8	22,72
1108 19 10	1,52	19,18

REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di *Lolium perenne* L.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1239/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/88⁽⁴⁾, ha stabilito gli elenchi delle varietà di *Lolium perenne* L. ad alta persistenza, tardivo o semi-tardivo e di *Lolium perenne* L. a bassa persistenza, semi-tardiva, semiprecoce o precoce, ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71;considerando che, a partire dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76, la produzione di sementi certificate di talune varietà di *Lolium perenne* L. è scomparsa dal mercato, dove sono apparse altre varietà che verranno commercializzate per la prima volta nel corso dellacampagna 1989/1990; che l'applicazione dei criteri di classificazione a talune varietà di *Lolium perenne* L. comporta il loro inserimento in uno degli elenchi di cui sopra; che è quindi opportuno modificare in tal senso gli allegati del regolamento (CEE) n. 1445/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1445/76 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 161 del 23. 6. 1976, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 15.

*ALLEGATO I***Varietà ad alta persistenza, tardiva o semitardiva**

1. Aberystwyth S 23	50. Fanal (T)	99. Outsider
2. Abonda	51. Final	100. Pablo
3. Albi	52. Fingal	101. Parcour
4. Alsinto	53. Flamingo (T)	102. Patora
5. Amadur	54. Floret	103. Pelleas
6. Anduril	55. Heraut	104. Perfect
7. Animo	56. Hercules	105. Perma
8. Antrim	57. Hermes	106. Perray
9. Arno	58. Hobbit	107. Phoenix (T)
10. Barball	59. Honneur	108. Pippin
11. Barcentra (T)	60. Hunter	109. Player
12. Barclay	61. Idole	110. Pleno
13. Barcredo	62. Jetta	111. Preference
14. Bardetta	63. Karin	112. President
15. Barenza	64. Kent Indigenus	113. Prester
16. Barglen	65. Kerdion	114. Profit
17. Barlenna	66. Kosta	115. Progress
18. Barlet	67. Langa	116. Rally (T)
19. Barmega	68. Lamora (Mommersteeg's Weidauer)	117. Rathlin
20. Barprince	69. Lennox	118. Rival
21. Barry	70. Lihersa	119. Ronja
22. Barsandra	71. Lilope	120. Saione
23. Bartony	72. Limage	121. Salem
24. Belfort (T)	73. Limes	122. Saver
25. Bellatrix	74. Liparis	123. Score (Fair Way)
26. Borvi	75. Liquick	124. Semperwelde
27. Capper	76. Liraylo	125. Senator
28. Caprice	77. Lisabelle	126. Servo
29. Chantal	78. Lisuna	127. Sisu
30. Cigil	79. Look	128. Sommora
31. Citadel (T)	80. Loretta	129. Spargo (T)
32. Combi	81. Lorina	130. Splendor
33. Compas	82. Lucretia	131. Springfield
34. Condesa (T)	83. Madera (T)	132. Sprinter
35. Contender	84. Magella	133. Stentor
36. Corona	85. Magister	134. Surprise
37. Cupido	86. Majestic	135. Talbot
38. Danny	87. Mandola	136. Taya
39. Dinora	88. Manhattan	137. Texas
40. Dolby	89. Maprima	138. Trani
41. Domino	90. Mascot	139. Tresor
42. Donata	91. Master	140. Trimmer
43. Duramo	92. Meltra RVP (T)	141. Troubadour
44. Edgar	93. Mirvan	142. Tyrone
45. Elka	94. Modus (T)	143. Variant
46. Elrond	95. Mombassa	144. Vigor
47. Emir	96. Mondial	145. Wendy
48. Ensporta	97. Moretti	
49. Entrar	98. Othello	

*ALLEGATO II***Varietà a bassa persistenza, semitardiva, semiprecoce o precoce**

1. Atempo (T)	4. Printo
2. Delray	5. Verna Pajbjerg
3. Lenta Pajbjerg	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1989

fissa, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 gennaio 1990 i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio;

considerando che la produzione definitiva del dipartimento francese della Riunione a valere sulla campagna di commercializzazione 1989/1990, potrà essere constatata soltanto verso la fine del mese di gennaio 1990; che in tali condizioni è opportuno prevedere in una prima fase una ripartizione di tale quantitativo sufficiente per permettere l'approvvigionamento delle raffinerie in causa durante il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 gennaio 1990;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2136/88 della Commissione ⁽⁴⁾ ha determinato i quantitativi di zucchero greggio, prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare,

per la campagna di commercializzazione 1988/1989 che hanno beneficiato dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio, possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione per il 1989/1989; che occorre pertanto prevedere che l'aiuto alla raffinazione venga erogato per tali quantitativi, imputandoli sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2136/88 per la campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 gennaio 1990, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai quantitativi di zucchero greggio che rientrano nei quantitativi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2136/88 che sono raffinati a decorrere dal 1° luglio 1989, è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1989/1990 in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. I quantitativi raffinati sono imputati sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2136/88 per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1.000 t di zucchero bianco

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	in Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	170	10	0	0
2. Guadalupa e Martinica	32	30	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2090/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1989

che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1989/1990, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere disposto che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole raccolte nella Comunità fruisca delle stesse misure adottate per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che dal bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio di tutte le raffinerie comunitarie risulta che esistono disponibilità di tale zucchero per le raffinerie portoghesi nella campagna 1989/1990;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2089/89 della Commissione ⁽⁵⁾, sono state adottate, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 31 gennaio 1990, misure per lo smercio dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare destinato ad essere raffinato in raffinerie situate nelle regioni europee della Comunità; che tali misure consistono in un aiuto forfettario al trasporto verso tali regioni e in un aiuto alla raffinazione; che dal suddetto bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio risulta — tenuto conto delle importazioni a prelievo ridotto effettuate dal Portogallo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 303, primo e secondo comma, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo — un fabbisogno supplementare per le raffinerie portoghesi; che tale fabbisogno può essere soddisfatto per la campagna 1989/1990 facendo ricorso alle disponibilità comunitarie, mettendo a disposizione di dette raffinerie un determinato quantitativo di zucchero espresso in zucchero bianco ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità; che l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 a questo zucchero consente di

realizzare questa azione a basso costo; che occorre pertanto applicare a questi quantitativi di zucchero greggio di barbabietole gli stessi aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la purificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale ⁽⁶⁾;

considerando che è necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento dello zucchero, più particolarmente qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari venditori;

considerando che, generalmente, intercorre un periodo abbastanza lungo fra la data di imbarco degli zuccheri in causa e quella dell'espletamento, all'arrivo, delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente; che è quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi;

considerando che è necessario prevedere le adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e, a tale fine, definire la nozione di raffinazione;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto al trasporto e l'anticipo su tale aiuto, è opportuno adottare come tasso per la conversione in escudos degli importi degli aiuti il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato, dal momento che tale zucchero verrà esclusivamente trasportato per via marittima, mentre per quanto riguarda l'aiuto alla raffinazione si può mantenere il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione dello zucchero in questione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2137/88 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 644/89 ⁽⁸⁾, ha stabilito i quantitativi di zucchero greggio di barbabietole raccolte nella Comunità, che sono destinati, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, alle raffinerie portoghesi e che per ciò stesso possono beneficiare di aiuti identici a quelli concessi per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma che, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio, sono ammissibili all'aiuto alla raffinazione per il 1989/1990; che occorre prevedere che l'aiuto alla raffinazione sia applicato a tali quantitativi, imputandoli sul quantitativo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2137/88 per la campagna di commercializzazione 1988/1989;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU n. L 71 del 15. 3. 1989, pag. 16.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 sono concessi, nel quadro delle misure d'intervento, alle condizioni previste dal presente regolamento, aiuti comunitari forfettari al trasporto e alla raffinazione in Portogallo di zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, entro un quantitativo massimo di 13 000 t espresse in zucchero bianco.

Articolo 2

1. Per lo zucchero di cui all'articolo 1, reso raffinerie portoghesi, sono concessi, entro il quantitativo massimo indicato nello stesso articolo:

a) un aiuto forfettario al trasporto, pari all'aiuto totale concesso durante la campagna di commercializzazione 1989/1990, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86, per il trasporto dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare

e

b) un aiuto alla raffinazione nelle raffinerie portoghesi, che comprende:

aa) un importo fissato per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, pari alla differenza tra il contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, effettivamente riscosso per lo zucchero in questione, e il triplo dell'importo mensile del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma di detto regolamento, applicabile durante la raffinazione di tale zucchero,

e

bb) un importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio della campagna di commercializzazione 1989/1990, per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 92 %.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi su domanda delle imprese portoghesi che procedono alla raffinazione dello zucchero in questione, presentata alle autorità competenti del Portogallo.

Articolo 3

1. L'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio⁽¹⁾.

Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione;

b) è versato su presentazione, da parte del raffinatore:

— del documento doganale di immissione in consumo in Portogallo o della copia o fotocopia di tale documento, certificati conformi dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali portoghesi,

e

— della polizza di carico, dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.

2. Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 t, da un laboratorio riconosciuto dal Portogallo.

3. Può essere concesso un anticipo sull'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 94 %.

La domanda di anticipo deve essere presentata dal raffinatore interessato ed essere corredata del documento doganale di entrata in Portogallo, della polizza di carico e della fattura provvisoria.

Articolo 4

Ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

a) lo zucchero greggio in questione è posto, su richiesta del raffinatore, sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti;

b) per raffinazione si intende la trasformazione dello zucchero greggio quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

1. Gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono concessi soltanto se le domande presentate dai raffinatori interessati sono corredate delle prove, riconosciute dal Portogallo, che lo zucchero greggio in questione è stato ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità e se la polizza di carico dello zucchero trasportato è stata emessa dopo il 1° luglio 1989.

2. Ai fini della concessione dell'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la Commissione comunica alle autorità competenti del Portogallo gli importi unitari dell'aiuto al trasporto applicabili durante la campagna di commercializzazione 1989/1990.

3. Il Portogallo comunica alla Commissione, per ogni mese, nei due mesi successivi a quello considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché le somme relative a detti quantitativi.

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Articolo 6

Ai quantitativi di zucchero che rientrano nel quantitativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2137/88 che sono stati raffinati a decorrere dal 1° luglio 1989 è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1989/1990 in virtù dell'articolo 2, lettera b) del presente regolamento. Tali quantitativi raffinati sono imputati sul quantitativo stabilito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2137/88 per la campagna di commercializzazione 1988/1989.

Articolo 7

La conversione in escudos portoghesi:

- a) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché dell'anticipo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, viene effettuata applicando il tasso di conversione agri-

colo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato;

- b) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero in causa.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2091/89 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1989****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1921/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1921/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1921/89 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC.	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3010	—
1702 20 90	0,3010	—
1702 30 10	—	36,39
1702 40 10	—	36,39
1702 60 10	—	36,39
1702 60 90	0,3010	—
1702 90 30	—	36,39
1702 90 60	0,3010	—
1702 90 71	0,3010	—
1702 90 90	0,3010	—
2106 90 30	—	36,39
2106 90 59	0,3010	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/89 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2081/89 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	29,68 ⁽¹⁾
1701 11 90	29,68 ⁽¹⁾
1701 12 10	29,68 ⁽¹⁾
1701 12 90	29,68 ⁽¹⁾
1701 91 00	30,10
1701 99 10	30,10
1701 99 90	30,10 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/89 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1989****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1997/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2073/89⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1997/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1997/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 6. 7. 1989, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1989, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	19,88 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	25,20 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	19,88 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	25,20 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,2161
1701 99 10 100	21,61	
1701 99 10 910	27,40	
1701 99 10 950	25,90	
1701 99 90 100		0,2161

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/89 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 1989**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione, del 17 aprile 1989, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1381/89⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 999/89, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per l'undicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'undicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 999/89, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 30,199 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 5.

RETTIFICHE

Rettifica della undicesima direttiva 89/174/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1989, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 64 dell'8 marzo 1989)

A pagina 10, articolo 1:

— punto 3:

anziché: « Nell'allegato III, parte seconda »,

leggi: « Nell'allegato IV, parte prima »;

— punto 4:

anziché: « Nell'allegato IV, parte prima »,

leggi: « Nell'allegato III, parte seconda ».
